



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 28 aprile 2022 n.71**

*(Ratifica Decreto Delegato 22 marzo 2022 n.40)*

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 22 marzo 2022 n.40 – Riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante - promulgato:*

*Visto l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 21 marzo 2022;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2022;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.24 del 25 aprile 2022;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 22 marzo 2022 n.40 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE SULLE IMPORTAZIONI DI BENZINA, DI GASOLIO E DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI(GPL) AD USO CARBURANTE**

### **Art. 1**

*(Riduzione aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti ad uso carburante)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195, sono ridotte, limitatamente al periodo di cui al successivo articolo 2, nelle seguenti misure:

- |                           |               |       |
|---------------------------|---------------|-------|
| a) benzina uso carburante | euro al litro | -0,25 |
| b) gasolio uso carburante | euro al litro | -0,25 |

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante	euro al kg.	-0,08516
	euro al litro	-0,04684

**Art. 2**

*(Disposizioni applicative)*

1. La riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui al superiore articolo 1 ed il conseguente adeguamento dell'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo, si applica a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato e fino al 16 maggio 2022.

2. A decorrere dal 17 maggio 2022, il presente decreto delegato cessa i suoi effetti e si applicano le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 195.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Oscar Mina – Paolo Rondelli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*